Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Martedì, 16 giugno 1925** **Numero 138**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1122. — LEGGE 28 maggio 1925, n. 865.
Conversione in legge: del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel Regio esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella Regia marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Maresciallo d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di generale di esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna . . . . Pag. 2430

1123. — REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 844.
Disposizioni circa l'espropriazione dei piroscafi addetti alle linee di navigazione sovvenzionate . . . Pag. 2430

1124. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1925, n. 848.
Approvazione della convenzione col comune di Milano per una nuova sistemazione di quel Palazzo Reale. Pag. 2431

1125. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1925, n. 854.
Provvedimenti per la Sardegna . . . . . Pag. 2433

1126. — REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 871.
Emissione della settima serie di buoni del Tesoro novennali . . . . Pag. 2434

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1925.
Nomina del Commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di pietà di Piacenza. . . . . Pag. 2434

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Dazi doganali . . . . Pag. 2435
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 41). . . . Pag. 2435

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:

Proroga del termine del concorso a 21 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo del personale centrale del Ministero dell'economia nazionale . . . . Pag. 2435

Proroga del termine del concorso a 28 posti di alunno d'ordine nel personale centrale del Ministero dell'economia nazionale . . . . Pag. 2435

Concorso per esami e per titoli a cinque posti di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro. . . . . Pag. 2435

Concorso per esami e per titoli a 8 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . Pag. 2437

Concorso per esami e per titoli a 26 posti di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 11°) nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro con contratto di impiego a tempo determinato. Pag. 2439

Concorso per esami e per titoli a 15 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . Pag. 2441

Concorso per esami e per titoli a 3 posti di ispettore di 1ª classe (grado 8°) con contratto d'impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . Pag. 2442

Concorso per esami e per titoli a 4 posti di ispettore principale (grado 7°) con contratto d'impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . Pag. 2444

Concorso per titoli a 3 posti di ispettore capo circolo (grado 6°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . Pag. 2445

Concorso per esami a 18 posti di alunno con contratto di impiego a tempo determinato (grado 13°) nella categoria d'ordine dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . Pag. 2446

Concorso per esami a 6 posti di commesso con contratto di locazione d'opera a tempo determinato nel personale subalterno dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . Pag. 2448

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1122.

LEGGE 28 maggio 1925, n. 865.

Conversione in legge: del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel Regio esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella Regia marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Maresciallo d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di generale di esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

il R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel Regio esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella Regia marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Maresciallo d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio;

il R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di generale di esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1123.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 844.

Disposizioni circa l'espropriazione dei piroscafi addetti alle linee di navigazione sovvenzionate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge n. 2231 del 30 ottobre 1924;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assuntore di servizi marittimi, che intenda valersi della facoltà concessa dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231, deve presentare, entro quindici giorni dall'approvazione del contratto di concessione, al Ministro per le comunicazioni apposita domanda, indicandovi i piroscafi adibiti alle linee sovvenzionate, contemplate dalle convenzioni 18 marzo 1923 approvate con R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045, ritenuti da lui necessari per l'esercizio delle proprie linee.

La domanda deve essere corredata del documento provante l'avvenuto deposito presso la Cassa depositi e prestiti della somma di L. 25,000 per ciascun piroscafo a titolo di cauzione, e, per ogni piroscafo, da un estratto di matricola, rilasciato dalla competente autorità marittima, indicante, se ve ne siano, i pegni, i prestiti a cambio marittimo e gli altri oneri gravanti sul piroscafo.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni riconosciuta la opportunità della domanda nell'interesse del pubblico servizio assunto dal richiedente, dichiara con proprio decreto esser luogo alla espropriazione di quello, o di quei piroscafi, designati nella domanda, che dal Ministro stesso siano riconosciuti precedentemente adibiti a linee corrispondenti a quelle del gruppo assunto dal richiedente.

Il decreto deve indicare il nome, la stazza lorda e la data del varo di ciascuno dei piroscafi da espropriarsi, e contenere l'avvertenza che gli eventuali diritti dei terzi, esperibili sui piroscafi stessi, non possono più farsi valere sui medesimi, ma sul prezzo che verrà determinato dal Collegio peritale prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231.

Il decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

L'espropriante ha diritto di procedere o di far procedere da persona da lui delegata ad una visita dei piroscafi da espropriarsi.

Dopo tale accertamento l'espropriante dovrà fare l'offerta del prezzo per ciascun vapore, e qualora questo prezzo non fosse accettato dall'espropriando, esso sarà determinato dal Collegio peritale di cui al precedente articolo.

I piroscafi da espropriarsi devono trovarsi, all'atto della consegna all'espropriante, in stato di ordinaria manutenzione e di navigabilità colle dotazioni fisse e di rispetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, dalla marina mercantile per i viaggi cui erano adibiti.

Art. 4.

Di tutte le operazioni eseguite dal Collegio peritale per la determinazione del prezzo dei piroscafi deve essere compilato apposito verbale da trasmettersi al Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro dà comunicazione del prezzo all'assuntore espropriante, il quale dovrà effettuarne il versamento alla Cassa dei depositi e prestiti prima della immissione in possesso dei piroscafi, e previo diffalco della cauzione di cui all'art. 1.

Art. 5.

In base al documento, o ai documenti provanti l'avvenuto deposito dell'intero prezzo di stima, il Ministro per le comunicazioni emette un decreto col quale autorizza l'assuntore espropriante ad entrare in possesso dei piroscafi.

Il decreto predetto forma titolo di proprietà; esso deve essere trascritto a cura e spese dell'espropriante nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale il piroscafo, o i piroscafi sono inscritti.

Con altro suo decreto, il Ministro per le comunicazioni, sentita l'Avvocatura erariale, autorizza la Cassa dei depositi e prestiti ad eseguire il pagamento della somma depositata, o la parte di essa corrispondente al prezzo di stima, all'assuntore espropriato, ovvero ad altri che possano aver diritto sulla somma stessa.

Art. 6.

Qualora alla data di inizio del servizio per uno o più di quei piroscafi pei quali venne chiesta l'espropriazione ai sensi dell'art. 1 non siano compiute le operazioni e le formalità di cui agli articoli 3 e 4, il Ministro per le comunicazioni può immettere l'espropriante nel possesso provvisorio dei medesimi, previo versamento alla Cassa depositi e prestiti da parte dell'espropriante di quella somma che il Ministero delle comunicazioni crederà di stabilire, salvo a provvedere successivamente a norma dell'articolo precedente.

Art. 7.

Se durante le operazioni del Collegio peritale, o prima ancora dell'emissione del decreto di espropriazione di cui all'art. 2, l'assuntore espropriando accetti il prezzo offerto dall'assuntore espropriante, o addivenga comunque ad accordo con l'assuntore stesso, per la cessione dei piroscafi, il Ministro per le comunicazioni, in base ad una espressa dichiarazione scritta presentatagli in proposito dall'assuntore espropriando, sospende la procedura di espropriazione, lasciando a cura delle due parti di provvedere nelle forme legali ordinarie al passaggio di proprietà; indi, in seguito alla presentazione dell'atto, o degli atti relativi a tale passaggio autorizza lo svincolo della somma depositata presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 8.

Le spese per la pubblicazione del decreto di espropriazione, quelle occorrenti per la perizia e qualunque altra spesa dipendente dalla applicazione delle presenti disposizioni sono a carico dell'assuntore espropriante. Si dividono poi per metà fra lo espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia e il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — NAVA — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 54. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1124.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1925, n. 848.

Approvazione della convenzione col comune di Milano per una nuova sistemazione di quel Palazzo Reale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792;
Visto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 giugno 1920, n. 141;
Visto il R. decreto 11 maggio 1920, n. 614;
Visto il decreto Presidenziale 1° gennaio 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 gennaio 1921, n. 21;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la convenzione unita al presente decreto, stipulata il giorno 4 marzo 1925 in Roma fra i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione da una parte, ed il sindaco di Milano dall'altra, convenzione relativa ad una nuova sistemazione del Palazzo Reale di Milano in rapporto alla costruenda sede degli uffici municipali.

Art. 2.

Sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1924-25, la somma di un milione che il comune di Milano verserà in relazione e con gli obblighi di cui alla lettera *c*) della convenzione anzidetta, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 59. — GRANATA.

Convenzione.

REGNANDO SUA MAESTA VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1925, il giorno 4 del mese di marzo, in Roma, in una sala del Palazzo della Minerva, sede del Ministero della pubblica istruzione, dinanzi a me dott. Ettore Caraccio, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere e a stendere i contratti per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, come da decreto Ministeriale 13 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1925, reg. 2, fog. 155, ed alla presenza dei signori dott. gr. uff. Vincenzo De' Nobili fu Alfredo, nato in Lucca, e dott. gr. uff. Luigi Parpagliolo fu Francesco, nato in Palmi, entrambi direttori capi di divisione nel Ministero della pubblica istruzione, domiciliati e residenti in Roma, testimoni idonei ai sensi di legge e da me conosciuti, sono comparsi:

1. S. E. il prof. Pietro Fedele fu Ferdinando, nato in Minturno e domiciliato e residente in Roma, nella sua qualità di Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

2. Il dott. gr. uff. Valerio Marangoni fu avv. Giuseppe, nato in Romano d'Ezzelino e domiciliato e residente in Roma, direttore generale del demanio e delle tasse, in rappresentanza del demanio dello Stato, e in tale qualità delegato a stipulare e firmare la presente convenzione, come da decreto di S. E. il Ministro per le finanze in data 2 marzo 1925, che resta annesso in originale al presente atto sotto la lettera *A*;

3. Il gr. uff. comandante Federico Jarach fu Moisè, nato e domiciliato in Milano, assessore per le finanze del comune di Milano, in rappresentanza del Comune stesso, e in tale qualità delegato a stipulare e a firmare la presente convenzione come da deliberato 27 febbraio 1925 della Giunta municipale di Milano, annesso in copia conforme al presente atto, sotto la lettera *B*.

I costituiti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, premettono:

Che con decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, venne dismesso dai beni della Corona il Palazzo Reale di Milano;

Che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1920 detto Palazzo fu assegnato in uso al Ministero della pubblica istruzione, con la indicazione che la parte monumentale (anteriore) fosse destinata per accoglìervi collezioni di arte applicata all'industria e per eventuali cerimonie solenni e la parte non monumentale destinata a ricevere la Biblioteca nazionale di Brera;

Che con R. decreto 11 maggio 1920, n. 614, l'assegnazione dell'uso del suddetto Palazzo veniva trasferita dal Ministero della pubblica istruzione al comune di Milano, sotto determinate condizioni, tra cui quella del collocamento della Biblioteca di Brera nel Palazzo Marino;

Che, infine, essendo sorto il dubbio circa la possibilità del trasferimento della detta Biblioteca, per decreto Presidenziale 1° gennaio 1921 la parte monumentale del Palazzo Reale, secondo il progetto di massima approvato dal Consiglio comunale di Milano, avrebbe dovuto essere destinata a quartiere di ricevimento del Comune nelle occasioni solenni, a sede del sindaco e della Giunta ed a Museo delle arti decorative, con obbligo, da parte del Comune medesimo, di cedere in uso perpetuo al Ministero della pubblica istruzione il Palazzo Marino, di restituirlo a proprie spese alla primitiva struttura e di adattarlo, sempre a proprie spese, a sede di quella istituzione d'arte o di coltura che sarebbe stata indicata dal Ministero della pubblica istruzione; mentre la parte non monumentale del Palazzo Reale veniva destinata, con opportune opere di adattamento e di ricostruzione, a sede degli uffici municipali;

Che, in seguito, il comune di Milano, nell'intento di dare una più organica e definitiva sistemazione ai suoi uffici, ha elaborato un nuovo progetto, il quale consiste principalmente:

1° nella retrocessione, al Demanio, della zona monumentale della Reggia, la quale, in un secondo tempo, sarà consegnata al Ministero della pubblica istruzione e destinata a contenere gli appartamenti Reali e quello di rappresentanza tanto per le Loro Maestà quanto per i Principi e le Principesse della Famiglia Reale;

2° nella demolizione della parte non monumentale (posteriore) della Reggia e nella ricostruzione, sull'area di risulta, di un nuovo edificio per sede degli uffici comunali, salvo il ripristino della strada di separazione tra la parte del Palazzo Reale destinata a residenza Reale e quella da ricostruirsi per uso degli uffici;

3° nella autorizzazione al comune di Milano di demolire parte del corpo di fabbricato più basso antistante alla sala delle Cariatidi;

4° nella rinuncia da parte del Ministero della pubblica istruzione al Palazzo Marino, che sarebbe conservato a sede del Consiglio comunale, della Giunta e degli uffici centrali del Comune;

5° da ultimo nella autorizzazione al Comune di liberare i locali del Palazzo Reale (parte posteriore) dalle persone e dalle famiglie che tuttora vi abitano.

Ora, considerato che l'attuazione del progetto del comune di Milano viene a modificare profondamente le disposizioni del decreto Presidenziale 1° gennaio 1921 sopra richiamato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

a) il comune di Milano retrocede al Demanio dello Stato la zona monumentale del Palazzo Reale perchè sia adibita allo scopo predetto ed il Ministero della pubblica istruzione rinuncia al Palazzo Marino a favore del Comune stesso;

b) il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse), nell'intento di facilitare al comune di Milano la sistemazione definitiva dei suoi uffici, concede in proprietà allo stesso Comune la parte posteriore del Palazzo Reale affinchè sia demolita e, sull'area di risulta, venga costruito l'edificio per gli uffici municipali, conformemente alle indicazioni risultanti dal tipo planimetrico, che si allega al presente atto, sotto la lettera *C*;

c) il comune di Milano, a sua volta, in corrispettivo della concessione in proprietà della detta parte posteriore del Palazzo Reale, corrisponderà al Ministero della pubblica istruzione la somma di un milione di lire, da destinarsi a scopi artistici, con preferenza alla sistemazione degli appartamenti Reali nella parte monumentale del Palazzo stesso;

d) il comune di Milano si obbliga altresì a provvedere a sue spese alla completa sistemazione della parte del Palazzo Reale prospiciente i nuovi uffici comunali, nonchè alla completa sistemazione della facciata che risulterà dopo la demolizione parziale dell'avancorpo del Palazzo Reale dalla parte di via Rastrelli. Tutte le suddette opere di sistemazione, per un importo non inferiore ad un milione di lire, saranno eseguite di comune accordo tra l'ufficio tecnico municipale e la locale Soprintendenza a l'arte medioevale e moderna sotto riserva dell'approvazione del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti);

e) il comune di Milano si obbliga inoltre di provvedere gratuitamente all'abitazione degli ex impiegati della Real Casa che ancora abitano nella parte posteriore del Palazzo Reale e sino a quando essi ne avranno diritto.

La presente convenzione, esente da qualsiasi tassa di bollo e di registro perchè fatta nell'interesse dello Stato, avrà vigore dopo che avrà riportato le approvazioni necessarie come per legge in confronto di ciascuna delle parti contraenti.

Richiesto, nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso il presente atto e alla continua presenza dei testimoni ne ho dato chiaramente lettura alle parti, le quali, da me espressamente interpellate, lo hanno dichiarato in tutto conforme alle rispettive loro volontà, in fede di che sottoscrivono il presente atto e i tre allegati, insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante, per ultimo.

Consta il presente atto di fogli 3 in pagine, da me personalmente scritte, 8 e righe 11 di quest'ultima pagina nona.

Firmati: Pietro Fedele — Valerio Marangoni — Federico Jarach — Vincenzo De' Nobili, teste — Luigi Parpagliolo, teste — Ettore Caraccio, ufficiale rogante

ALLEGATO *A*.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i Regi decreti-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, e 11 maggio 1920, n. 614;

Veduti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1920 e 1° gennaio 1921 concernenti il Real Palazzo di Milano retrocesso dalla Corona al Demanio dello Stato;

Ritenuto che per ricostituire gli appartamenti Reali è stato concretato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un nuovo piano per la definitiva sistemazione del Palazzo, d'accordo fra il rappresentante del comune di Milano ed i Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica;

Decreta:

Il gr. uff. Marangoni dott. Valerio fu avv. Giuseppe, direttore generale del demanio e delle tasse, è delegato a firmare, in rappresentanza del Demanio dello Stato, la convenzione del comune di Milano, riguardante la definitiva sistemazione del Real Palazzo di quella città.

Roma, addì 2 marzo 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO *B*.

N. 29503-504 Presidenza.

SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

del 27 febbraio 1925.

Presieduta dall'ill.mo signor Mangiagalli prof. gr. cord. Luigi, senatore del Regno, sindaco;

Presenti i signori assessori: Alfieri, Bolzani, Chiodi, Conio, Jarach, Marchetti, Radice-Fossati, Menegozzi, Dall'Ara, Gallavresi, Piazza, Pollini, Vigorelli.

Assiste il sottoscritto segretario generale.

Oggetto: Convenzione per la sistemazione del Palazzo Reale.

Deliberazione: La Giunta municipale;

Visto il telegramma 26 febbraio andante, n. 96578, del direttore generale demanio e tasse;

Sentito il sindaco;

Delibera

di delegare l'assessore per le finanze gr. uff. comandante Federico Jarach ad intervenire alla stipulazione della convenzione fra Governo e Comune per la sistemazione del Palazzo Reale, dandogli all'uopo tutti i necessari poteri.

Il sindaco: *L. Mangiagalli.*

Il segretario generale: *Pizzagalli.*

La presente deliberazione venne ai sensi e per gli effetti di legge esposta all'albo comunale e contro di essa non vennero prodotte opposizioni.

Milano, dall'ufficio municipale, 1° marzo 1925.

Il segretario generale: *Pizzagalli.*

Visto, il sindaco: *L. Mangiagalli.*

Copia conforme all'originale in atti municipali.

Milano, 2 marzo 1925.

Il segretario generale: *Pizzagalli.*

Visto, il sindaco: *Mangiagalli.*

Rilascio alla Direzione generale delle antichità e belle arti, che ne ha fatto richiesta, per uso amministrativo, la presente copia conforme all'atto originale, omettendo l'allegato sub lettera *C* (tipo planimetrico) al quale l'ufficio richiedente ha rinunziato.

Roma, 5 marzo 1925.

L'ufficiale rogante: *Ettore Caraccio.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1125.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1925, n. 854.
Provvedimenti per la Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiaggie e fari, della preesistente legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125;
Visto il R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506;
Visti i Regi decreti 6 e 11 novembre 1924, n. 1931 e numero 1932;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per l'istruzione, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la esecuzione delle opere di carattere igienico, di cui all'articolo 1 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1931, sarà corrisposto il contributo dello Stato nella misura massima del 40 per cento della spesa relativa, entro i limiti stabiliti dalle singole leggi speciali, fermo restando il contributo del 50 per cento della spesa, per quanto riguarda gli acquedotti, a' termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 562, e 10 luglio 1914, n. 665.

Per gli edifici scolastici, il concorso dello Stato di cui all'articolo 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, potrà giungere fino a un massimo di L. 50,000, per le sedi rurali di non più di due aule, con annessa abitazione per l'insegnante, e di L. 150,000 per gli altri edifici, qualunque sia il numero delle aule, ferma restando la precedenza alle sedi rurali.

Art. 2.

Qualora, per le loro condizioni finanziarie, le Provincie e i Comuni ne facciano richiesta, il Ministro per i lavori pubblici può consentire che il termine stabilito dall'art. 5 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1931, per il ricupero delle quote di spese anticipate dallo Stato per la esecuzione diretta di opere che dovrebbero essere eseguite a cura dei detti Enti, sia elevato fino a un massimo di trenta anni.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere, coi fondi di cui al R. decreto 6 novembre 1924, n. 1931, alla esecuzione di opere di carattere militare, da determinarsi d'intesa col Ministro per la guerra o con quello per la marina.

Art. 4.

Lo Stato provvederà a totale sue spese alla costruzione di una strada litoranea da Terranova Pausania per Palau e Santa Teresa di Gallura a Castelsardo, utilizzando i tratti di strada esistenti o in corso di costruzione e completando o sistemando tali tratti con le maggiori opere riconosciute necessarie, salva la definitiva classificazione ad ogni altro effetto dei tratti non compresi nella strada di 1ª classe n. 115, di cui all'elenco annesso al R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

Art. 5.

Le strade, alle quali potrà essere applicata la disposizione dell'art. 6 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1931, saranno determinate con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il contributo dello Stato per la costruzione di tali strade rimane stabilito nella misura del 75 % dell'intera spesa.

Art. 6.

Le provincie di Cagliari e Sassari potranno essere autorizzate ad eseguire direttamente, in sostituzione e per conto dello Stato, le strade provinciali e comunali ammesse ai benefici di cui al precedente articolo, anche quando lo Stato anticipi la quota di spesa a loro carico, a termine dell'articolo 5 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1931.

Art. 7.

A norma e per gli effetti della legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiaggie e fari, sono iscritti nella 1ª categoria, in quanto interessano la sicurezza della navigazione e servono precipuamente a rifugio delle navi, l'approdo di Santa Teresa di Gallura e quello di Cala Gonone presso Dorgali in provincia di Sassari.

A cura ed a totale spesa dello Stato sarà eseguita la costruzione delle opere strettamente necessarie per mettere gli approdi suddetti e quelli di Castelsardo e Siniscola in condizioni da servire alle operazioni commerciali.

La spesa occorrente per l'esecuzione di tutte le opere indicate nei due commi precedenti, graverà sui fondi autorizzati col R. decreto 6 novembre 1924, n. 1931, per opere pubbliche in Sardegna.

Alla manutenzione delle opere che verranno eseguite nei porti di Castelsardo e Siniscola sarà provveduto a cura ed a totale spesa dello Stato durante un sessennio dalla loro ultimazione, ferme restando le disposizioni della succitata legge 2 aprile 1885, n. 3095, nei riguardi della manutenzione dei porti di rifugio indicati nel 1° comma del presente articolo.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 67. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1126.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 871.
Emissione della settima serie di buoni del Tesoro novennali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa ai buoni a nove anni;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge stessa;
Visti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 600; 26 aprile 1923, n. 889, e 27 settembre 1923, n. 1994, che autorizzano l'emissione delle prime tre serie dei detti buoni;
Visti i Regi decreti-legge 6 dicembre 1923, n. 2652, e 26 marzo 1924, n. 2351, che autorizzano la emissione della quarta e della quinta serie;
Visto il R. decreto 27 marzo 1925, n. 323, che autorizza l'emissione della sesta serie dei buoni anzi cennati;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1925, n. 198;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la sostituzione dei buoni del Tesoro ordinari e poliennali, scaduti od in scadenza, e di quelli estinti, senza rinnovazione, nonchè per provvedere al rimborso, anche anticipato, dei titoli di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 marzo 1925, n. 198, è autorizzata l'emissione di una settima serie dei buoni del Tesoro novennali, creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, identica per interessi, per termini di rimborso, e per ammontare e sorteggio di premi, alla sesta serie dei buoni medesimi.
L'inizio e le condizioni dell'emissione saranno fissati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze, per gli stanziamenti delle somme occorrenti per il servizio dei buoni, per le spese di allestimento e di collocamento, ed altre accessorie.
Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla approvazione dei modelli, delle leggende, dei segni caratteristici ed a quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 81. — GRANATA.

Distribuzione dei premi per ogni miliardo di valore nominale dei buoni emessi.

Alla scadenza 15 maggio:

al 1° numero uscente	L.	100,000
al 2° numero uscente	»	50,000
al 3° numero uscente	»	10,000
ai 4 seguenti, L. 5000 ciascuno	»	20,000
ai 593 seguenti, L. 1000 ciascuno . . .	»	593,000
Numero 600 premi	L.	773,000

Alla scadenza 15 novembre:

al 1° numero uscente	L.	1,000,000
al 2° numero uscente	»	100,000
al 3° numero uscente	»	50,000
al 4° numero uscente	»	10,000
ai 4 seguenti, L. 5000 ciascuno	»	20,000
ai 592 seguenti, L. 1000 ciascuno . . .	»	592,000
Numero 600 premi	L.	1,772,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1925.
Nomina del Commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di pietà di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, che riforma la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;
Veduto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 44, che dichiara di prima categoria il Monte di pietà di Piacenza;
Veduti la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato col R. decreto 21 gennaio 1897, n. 49;
Veduto il parere del Consiglio di Stato del 25 maggio 1925, n. 735;
Veduta la deliberazione del 13 maggio 1925 con la quale il Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Piacenza ha rassegnato le proprie dimissioni dall'ufficio;
Considerata la urgente necessità di provvedere alla gestione dell'Ente ed al suo riordinamento;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. uff. dott. Carlo Cecconi, capo sezione nel Ministero dell'economia nazionale, è nominato Commissario straordinario per la gestione del Monte di pietà di Piacenza.

Art. 2.

Al predetto Commissario è assegnata a carico dell'Ente l'indennità giornaliera netta di L. 70; ed inoltre per le eventuali missioni fuori residenza nell'interesse dell'Ente medesimo gli sarà corrisposta la indennità nella misura stabilita per i funzionari dello Stato.

Roma, addì 11 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 15 al 21 giugno 1925, è stata fissata in L. 486 rappresentanti 100 dazio nominale e 386 aggiunta cambio.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 41).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 319 — Data della ricevuta: 2 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione della ricevuta: Prof. Caffo Francesco di Sebastiano, domiciliato a Siracusa; per conto della Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio di Siracusa — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 500 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data della ricevuta: 7 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Bossi Amalia fu Camillo ved. Sala Carlo, per conto di Samarani Vannina — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 49 consolidato 3,50 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 — Data della ricevuta: 10 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Ianotti Francesco di Giambattista — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1º luglio 1923

Ai termini dell'art. 230. del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine del concorso a 21 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo del personale centrale del Ministero dell'economia nazionale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1925, col quale venne bandito il concorso a 21 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo (grado 11º, gruppo A) del personale centrale del Ministero dell'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 13 giugno 1925 per la presentazione delle domande e quello del 24 giugno detto per l'inizio degli esami, di cui nel decreto Ministeriale 20 maggio 1925 su citato, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio ed al 17 agosto corrente anno.

Art. 2.

E' in facoltà dell'Amministrazione di ricevere, entro il termine del 31 luglio suddetto, domande per ammissione al concorso alle quali manchi qualcuno dei documenti prescritti, a condizione però che sia completata o regolarizzata la documentazione non oltre il 17 agosto successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Proroga del termine del concorso a 28 posti di alunno d'ordine nel personale centrale del Ministero dell'economia nazionale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1925, col quale è stato bandito il concorso a 28 posti di alunno d'ordine (grado 13º, gruppo C) nel personale centrale del Ministero dell'economia nazionale;

Decreta:

Il termine del 13 giugno 1925, fissato nel decreto suddetto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è prorogato al 24 giugno 1925.

Resta stabilito che gli esami avranno inizio alle ore 9 del giorno 30 giugno 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per esami e per titoli a cinque posti di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 11º) nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE.

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, sull'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto l'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il R. decreto 8 marzo 1925, n. 333, relativo alle assunzioni e promozioni di personale nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, che autorizza il Ministero dell'economia nazionale a bandire concorsi nell'Ispettorato predetto;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, relativo ai termini per i concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 5 posti di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 11º) del ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, dei quali posti uno riservato ai licenziati di scuole di agricoltura di cui al n. 8 dell'art. 2 del presente decreto, che abbiano prestato lodevole servizio per almeno due anni in aziende agrarie, e quattro posti riservati ai candidati che posseggano uno dei titoli indicati al n. 8 dell'art. 2 su richiamato, ed abbiano prestato lodevole servizio per almeno due anni in qualità di assistente tecnico, capo operaio od operaio in aziende industriali soggette alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ed alla legge sugli infortuni del lavoro.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale) i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essère indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° Atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale; da tale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 35° anno di età.

Non si applicano i suddetti limiti di età per gli impiegati provenienti da ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso è elevato al compimento del 40° anno;

3° Certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

5° Certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° Certificato medico rilasciato da un medico di ospedale militare o da un medico provinciale, e comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni degli aiutanti ispettori dell'industria e del lavoro. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dal direttore del rispettivo ospedale.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi in Roma da un medico o da un Collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° Certificato dell'esito definitivo di leva per gli aspiranti appartenenti a classi già chiamate alle armi. Per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° Diploma originale di licenza (o copia autentica del medesimo) di scuola media inferiore, o diploma corrispondente a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma originale di licenza di scuole industriali, scuole professionali o di scuole pratiche di agricoltura, Regie o pareggiate indicate nell'annessa tabella;

9° Certificato comprovante i corsi di studi compiuti negli istituti predetti ed i voti riportati nell'ultimo anno di studi e negli esami di licenza;

10° Certificato dal quale risulti che il candidato ha prestato lodevole servizio per almeno due anni in qualità di assistente tecnico, capo operaio od operaio in aziende industriali soggette alla legge sugli infortuni o a quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

I periti industriali potranno produrre, in sostituzione di detto documento, il certificato rilasciato dal direttore dell'istituto industriale comprovante che il candidato ha frequentato con profitto, per la durata del corso, il laboratorio o l'officina annessi all'istituto.

Nel caso di concorso ai posti riservati ai licenziati di scuole di agricoltura, il candidato deve presentare un certificato dal quale risulti che ha prestato lodevole servizio per almeno due anni in aziende agrarie, con indicazione delle attribuzioni disimpegnate.

I certificati rilasciati dagli esercenti di aziende industriali dovranno essere vistati dalle competenti Camere di commercio che dovranno attestare l'iscrizione nei loro registri delle ditte che li hanno rilasciati.

L'Amministrazione si riserva di accertare direttamente a mezzo dei propri organi la rispondenza al vero delle dichiarazioni presentate, e di escludere dal concorso quei candidati pei quali, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse provato il requisito di cui al presente n. 10;

11° Certificati dei servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni pubbliche o private;

12° Pubblicazioni ed ogni altro documento che il candidato ritenga di presentare. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa;

13° Elenco, in carta libera e firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni presentate al concorso e breve cenno della pratica professionale compiuta dal candidato, delle lingue estere conosciute e di ogni altra notizia che valga a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante;

14° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro della somma di L. 25 per tassa di concorso.

Allo scopo di determinare i diritti preferenziali di cui agli articoli 21 e 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli interessati possono allegare — in ogni caso non oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo — i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione, od altro equivalente) che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari, o gli altri requisiti di cui ai suddetti articoli 21 e 160.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

I candidati che sono impiegati di ruolo in attività di servizio in un'altra Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5. Essi debbono provare detta loro qualità mediante certificato dell'Amministrazione dello Stato alla quale appartengono da presentarsi entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate entro detto termine.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Gli esami di concorso avranno luogo a Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale nei giorni di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice, prima delle prove di esame, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in tre prove, due scritte ed una orale. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: legislazione sociale, elementi di igiene del lavoro, elementi di tecnologia industriale. Le prove orali, oltre che sulle anzidette materie, verteranno sulle seguenti: elementi di statistica metodologica con particolare riferimento alle statistiche del lavoro, nozioni di ordinamento amministrativo del Regno, elementi di computisteria.

Per i candidati aspiranti ai posti riserbati ai licenziati da scuole di agricoltura che abbiano prestato il servizio in aziende agrarie, le prove verteranno sulle seguenti materie: agraria, economia rurale, legislazione rurale, legislazione sociale, contabilità agraria, e le prove orali, oltre che sulle anzidette materie, verteranno anche sulle seguenti: elementi di statistica metodologica con particolare riferimento alle statistiche del lavoro, macchine agrarie e nozioni dell'ordinamento amministrativo del Regno.

I candidati potranno chiedere di dare un saggio sulle lingue estere conosciute limitatamente alle lingue: francese, inglese e tedesca.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno tre quarti d'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali, più i punti assegnati per i titoli. Le prove facoltative saranno valutate come titoli.

Per questi non potrà assegnarsi un numero di punti superiore a dieci su trenta. Si computeranno anche le frazioni di punto.

Art. 7.

I vincitori del concorso, tanto per il posto riservato ai candidati che abbiano prestato il servizio di cui al n. 10 dell'art. 2 in aziende agrarie, quanto per i posti riservati agli altri candidati, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti si applicano i criteri di preferenza di cui agli articoli 21 e 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore ed altre categorie.

Nel caso di rinuncia dei concorrenti dichiarati vincitori, potranno essere nominati, secondo l'ordine di graduatoria, altri concorrenti muniti dei requisiti previsti dal presente decreto per la specialità del posto rimasto scoperto.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai sensi dell'art. 8 R. decreto 8 marzo 1925, n. 333.

Art. 9.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio nel termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale, e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale;

b) di due ispettori dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

c) di [illegible] membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) di un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori;

e) di due professori di scuole medie industriali. Per i posti riservati ai licenziati da scuole di agricoltura ai due professori predetti sono sostituiti due professori di scuole medie di agricoltura.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori delle lingue estere per le quali venga fatta dai candidati richiesta di esami. I professori suddetti parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Alle sedute per la formazione della graduatoria finale ed a quelle preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione dei titoli dovranno intervenire con voto deliberativo tanto i professori appartenenti a scuole industriali, quanto quelli appartenenti a scuole di agricoltura.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

ALLEGATO.

Elenco delle scuole industriali e di agricoltura il cui diploma è considerato agli effetti dell'ammissione al concorso per aiutanti ispettori di 2ª classe nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro equipollente a quello di licenza di scuola media inferiore.

Regie scuole industriali medie inferiori e di tirocinio di:

Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Cagliari, Castellammare Adriatico, Catania, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Fabriano, Ferrara, Foligno, Forlì, Fiume, Gorizia, Imola, Napoli (Regie scuole «Bernini» e «Casanova»), Piazza Armerina, Pisa, Pistoia, Potenza, Rimini, Savigliano, Savona, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vittorio e Zara.

Scuole minerarie:

Regia scuola mineraria di Caltanissetta, Scuole minerarie di Iglesias, Agordo e di Massa Marittima.

Scuole agrarie medie:

Scuole pratiche di agricoltura di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Messina, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, S. Ilario Ligure e Scerni;

Istituto agrario «Vegni» di Cortona;

Regie scuole agrarie medie di Alanno, Ascoli Piceno, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Imola, Macerata, Marsala, Padova, Pesaro, Roma, Sassari, Todi e Voghera.

Regie scuole agrarie medie specializzate in:

a) viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

b) olivicoltura ed oleificio di Lecce e di Pescia;

c) economia montana di Brescia;

d) pomologia, orticoltura e giardinaggio di Firenze;

e) zootecnia e caseificio di Reggio Emilia.

Roma, addì 27 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per esami e per titoli a 8 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, sull'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto l'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il R. decreto 8 marzo 1925, n. 333, relativo alle assunzioni e promozioni di personale nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, che autorizza il Ministero dell'economia nazionale a bandire concorsi nell'Ispettorato predetto;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, relativo ai termini per i concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore aggiunto (grado 10°) nel ruolo del gruppo *A* dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, dei quali posti sei riservati ai laureati in ingegneria, due a laureati in scienze agrarie.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno debbono far pervenire direttamente alla Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale (Ministero dell'economia nazionale) i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° Atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per gli impiegati provenienti dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato non si applicano i suddetti limiti di età.

Restano fermi i limiti di età stabiliti per gli ex-combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 3112;

3° Certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

5° Certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° Certificato rilasciato da un medico di ospedale militare o da un medico provinciale, e comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è atto a disimpegnare le mansioni proprie degli ispettori dell'industria e del lavoro. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dal direttore del rispettivo ospedale militare.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi in Roma da un medico o da un Collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° Certificato dell'esito definitivo di leva per gli aspiranti appartenenti a classi già chiamate alle armi. Per coloro che hanno pre-

stato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;

8° Diploma originale, o copia autentica, di laurea in ingegneria conseguita in una università od istituto superiore equiparato del Regno, o di laurea in scienze agrarie conseguita in una scuola superiore di agricoltura del Regno;

9° Certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti negli istituti predetti ed i voti riportati negli esami speciali e di laurea;

10° Certificato dei servizi eventualmente prestati sia presso Amministrazioni pubbliche o private, sia in stabilimenti, cantieri, ecc.;

11° Pubblicazioni ed ogni altro documento che il candidato ritenga di presentare. Sono escluse le opere manoscritte od in bozze di stampa;

12° Elenco, in carta libera e firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni presentate al concorso e breve cenno della pratica professionale compiuta dal candidato, dei progetti redatti, delle memorie scritte, delle lingue estere conosciute, dei titoli di studio posseduti, e di ogni altra notizia che valga a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante;

13° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso.

Allo scopo di determinare i diritti preferenziali, di cui agli articoli 21 e 160 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli interessati possono allegare — in ogni caso non oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo — i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione od altro equivalente) che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie e di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui ai suddetti articoli 21 e 160.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

I candidati che sono impiegati di ruolo in attività di servizio in un'altra Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5. Essi debbono provare detta loro qualità mediante certificato dell'Amministrazione dello Stato alla quale appartengono, da presentarsi entro il termine stabilito dal comma 1° del presente articolo.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano alla Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale oltre il termine fissato dall'articolo precedente, o che non siano regolarmente documentate entro detto termine.

Non è ammesso riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale nei giorni di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

L'assenza agli esami del candidato sarà ritenuta come sua rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice, prima delle prove di esame, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato od in caso diverso la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in tre prove, due scritte ed una orale. Per i laureati in ingegneria le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, chimica tecnica, meccanica applicata, scienza delle costruzioni, tecnologia industriale, legislazione sociale, e la prova orale, oltre che sulle anzidette materie, anche sulle seguenti: nozioni di economia politica e di statistica metodologica; nozioni di ragioneria; nozioni di ordinamento amministrativo.

Per i candidati laureati in scienze agrarie le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: agraria, economia rurale, estimo, meccanica agraria, costruzioni rurali, contabilità agraria, legislazione rurale; legislazione sociale. Gli esami orali, oltre che sulle anzidette materie verteranno anche in merito a nozioni di economia politica, di statistica metodologica e di ordinamento amministrativo.

I candidati potranno chiedere di dare un saggio su uno o più lingue straniere limitatamente alle lingue francese, inglese e tedesca.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno un'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali più i punti assegnati per i titoli. Le prove facoltative saranno valutate come titoli.

Per questi non potrà assegnarsi un numero di punti superiore ai dieci su trenta. Si computeranno anche le frazioni di punto.

Art. 7.

I vincitori del concorso — tanto per i posti riservati ai laureati in ingegneria, quanto per quelli riservati ai laureati in scienze agrarie — saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti si applicano i criteri di preferenza di cui agli articoli 21 e 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore ed altre categorie.

Nel caso di rinuncia dei concorrenti dichiarati vincitori, potranno essere nominati altri concorrenti nell'ordine della graduatoria, muniti dello stesso titolo di studio prodotto dal vincitore rinunciatario.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai sensi dell'art. 8 R. decreto 8 marzo 1925, n. 333.

Durante il primo anno di prova al personale non proveniente da ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, è corrisposto l'assegno mensile di L. 500, oltre l'aumento di cui al R. decreto 23 maggio 1925, n. 363.

Il trattamento economico durante il periodo di prova del personale di ruolo proveniente da altre Amministrazioni dello Stato è regolato a norma dell'art. 8 del citato R. decreto 8 marzo 1925, n. 333.

Art. 9.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assumano servizio nel termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale, e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale;

b) di due ispettori capi circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

c) di un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) di un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori;

e) di due professori ordinari di politecnico o di scuola superiore per gli ingegneri, insegnanti una delle discipline comprese nel programma di esami indicato nell'art. 5, comma 1°.

Per i posti riservati ai laureati in scienze agrarie, ai professori di cui alla lettera *c*) sono sostituiti due professori di scuola superiori di agricoltura, insegnanti discipline comprese nel programma di esami indicato all'art. 5, comma 2°.

Alle sedute per la formazione della graduatoria finale, ed a quelle preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione dei titoli, dovranno intervenire con voto deliberativo tanto i professori di scuole di ingegneria, quanto quelli di scuole superiori di agricoltura.

Alla Commissione dovranno essere aggiunti uno o più professori delle lingue estere per le quali venga fatta dai candidati richiesta di esami. I professori suddetti parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per esami e per titoli a 26 posti di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 11°) nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro con contratto di impiego a tempo determinato.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3, economia nazionale, foglio n. 399) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 26 posti di aiutante ispettore di 2ª classe nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (grado 11°) con contratto d'impiego a tempo determinato. Di tali posti:

1° venti sono riservati ai licenziati da una delle scuole indicate al n. 8, lettera *a*), del seguente art. 2;

2° tre sono riservati ai licenziati da scuole agrarie medie di cui al n. 8 lettera *b*), dell'art. 2 del presente decreto;

3° tre sono riservati a donne che possiedano uno dei titoli indicati al n. 8 lettera *c*), del citato art. 2.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale) i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° Atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 35° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è elevato al compimento del 40° anno.

Per gli impiegati provenienti da ruoli dell'Amministrazione dello Stato non si applicano limiti di età;

3° Certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

5° Certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° Certificato rilasciato da un medico di ospedale militare o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni degli aiutanti ispettori dell'industria e del lavoro. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dal direttore del rispettivo ospedale.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico, o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° Certificato dell'esito definitivo di leva per gli aspiranti di classi già chiamate alle armi. Per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;

8° *a*) per gli aspiranti ai posti di cui al n. 1 dell'art. 1 del presente decreto: diploma originale di licenza (o copia autentica del medesimo) di scuola media inferiore, o diploma corrispondente ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma originale di licenza di scuole industriali;

b) per gli aspiranti ai posti di cui al n. 2 dell'art. 1: diploma originale di scuole medie di agricoltura o copia autentica dello stesso;

c) per le aspiranti ai posti di cui al n. 3 dell'art. 1: uno dei titoli di studio elencati nella precedente lettera *a*).

Le scuole industriali e di agricoltura il cui diploma è considerato, agli effetti dell'ammissione al concorso, equipollente a quello di licenza di scuola media inferiore, sono determinate dalla tabella annessa al presente decreto;

9° Certificato comprovante i corsi di studio compiuti negli istituti predetti ed i voti riportati nell'ultimo anno di studi e negli esami di licenza;

10° Certificato dal quale risulti che il candidato ha prestato lodevole servizio per almeno due anni in qualità di assistente tecnico, capo operaio od operaio in aziende industriali soggette alla legge sugli infortuni o a quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ovvero, nel caso di concorso ai posti riservati ai licenziati da scuole di agricoltura, in aziende agrarie.

I certificati rilasciati dagli esercenti di aziende industriali dovranno essere vistati dalla competente Camera di commercio, che dovrà attestare l'iscrizione nei suoi registri della ditta che li ha rilasciati.

L'Amministrazione ha facoltà di accertare direttamente a mezzo dei propri organi la rispondenza al vero delle dichiarazioni presentate, e di escludere dal concorso quei candidati pei quali, a suo giudizio insindacabile, non ritenga provato il requisito di cui al presente n. 10.

Sono dispensati dall'obbligo di produrre la prova del servizio biennale in opifici od in aziende agrarie, richiesta dal presente n. 10:

a) i licenziati da istituti di istruzione professionale di 3° grado o da Regie scuole medie agrarie di 2° grado;

b) il personale femminile munito di licenza di istituto medio di 2° grado o di alcuno dei diplomi corrispondenti, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) i commissari di vigilanza che abbiano prestato da almeno due anni servizio in tale qualità presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali. Il possesso di tale requisito sarà dimostrato da certificato rilasciato dalla Cassa suddetta;

11° Certificati dei servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche o private;

12° Pubblicazioni ed ogni altro documento che il candidato ritenga di presentare;

13° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 25 per tassa di concorso;

14° Elenco, in carta libera e firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni presentate al concorso, e breve cenno della pratica professionale compiuta dal candidato, delle lingue estere conosciute e di ogni altra notizia che valga a far conoscere le speciali attitudini o cognizioni dell'aspirante.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che ai sensi del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dovranno inviare, oltre i suddetti documenti ed entro il termine fissato dal 1° comma del presente articolo, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto articolo 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato e insindacabile dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice prima delle prove di esame, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in tre prove, due scritte ed una orale. Per i candidati ai posti di cui al n. 1 dell'art. 1, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: legislazione sociale, elementi di igiene del lavoro, elementi di tecnologia industriale. Le prove orali, oltre che sulle anzidette materie, verteranno sulle seguenti: elementi di statistica metodologica con particolare riferimento alle statistiche del lavoro, nozioni di ordinamento amministrativo del Regno, elementi di computisteria.

Per i candidati aspiranti ai posti riservati ai licenziati di scuole di agricoltura le prove verteranno sulle seguenti materie: agraria, economia rurale, legislazione rurale, legislazione sociale, contabilità agraria; e le prove orali, oltre che sulle anzidette materie, verteranno anche sulle seguenti: elementi di statistica metodologica con particolare riferimento alle statistiche del lavoro, macchine agrarie, nozioni di ordinamento amministrativo del Regno.

Per le aspiranti ai posti di cui al n. 3 dell'art. 1 riservati a donne, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: legislazione sociale, igiene del lavoro, elementi di tecnologia industriale ed una delle prove scritte dovrà riguardare l'igiene del lavoro.

Le prove orali, oltre che sulle anzidette materie verteranno sulle seguenti: elementi di statistica metodologica con particolare riferimento alle statistiche del lavoro, elementi di computisteria.

I candidati potranno chiedere di dare un saggio su una o più lingue straniere, limitatamente alle lingue francese, inglese e tedesca.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati 8 ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno tre quarti d'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di sei decimi in ciascuna delle materie di esame, ed una media di almeno sette decimi.

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali, più i punti assegnati per i titoli. Per questi non potrà assegnarsi un numero di punti superiore al terzo della votazione massima complessiva attribuibile ai candidati.

Si computeranno anche le frazioni di punto.

Le prove facoltative saranno valutate come titoli.

Art. 7.

I vincitori, qualunque sia il gruppo dei posti per i quali hanno concorso, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore di cui all'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nel caso di rinuncia dei concorrenti dichiarati vincitori, potranno essere nominati altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Restano salvi, per ciò che si riferisce alla iscrizione negli elenchi di cui all'art. 2 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1925, i diritti di precedenza degli aiutanti ispettori del ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro che, ai termini dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, optino per il regime del contratto a tempo determinato.

Art. 8.

La nomina dei vincitori al grado di aiutante ispettore di 2ª classe, verrà fatta a titolo di prova per il periodo di un anno prorogabile, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, per un altro anno.

Durante il periodo di prova, o al termine di esso, il personale può essere licenziato, a giudizio insindacabile del Ministero inteso il parere del Consiglio di amministrazione, senza preavviso e senza indennità.

All'aiutante ispettore di 2ª classe in prova è corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile di L. 700.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il periodo di prova saranno nominati aiutanti ispettori di 2ª classe con contratto d'impiego della durata di 5 anni, rinnovabile per periodi di 5 anni.

Sono esenti dall'obbligo del servizio in prova gli impiegati appartenenti al corpo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925.

Art. 9.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro;

b) di due ispettori dell'industria e del lavoro;

c) di un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) di un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

e) di due professori di scuole medie industriali. Per i posti riservati ai licenziati di scuole di agricoltura, ai due professori predetti sono sostituiti due professori di scuole medie di agricoltura.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti lingue estere per le quali venga fatta dai candidati richiesta di esami. I professori suddetti parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Alle sedute per la formazione della graduatoria finale ed a quelle preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione dei titoli, dovranno intervenire con voto deliberativo tanto i professori appartenenti a scuole industriali, quanto quelli appartenenti a scuole di agricoltura.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

ALLEGATO.

Elenco delle scuole industriali e di agricoltura il cui diploma è considerato agli effetti dell'ammissione al concorso per aiutanti ispettori di 2ª classe nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro equipollente a quello di licenza di scuola media inferiore.

Regie scuole industriali medie inferiori e di tirocinio di:

Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Cagliari, Castellammare Adriatico, Catania, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Fabriano, Ferrara, Foligno, Forlì, Fiume, Gorizia, Imola, Napoli (Regie scuole « Bernini » e « Casanova »), Piazza Armerina, Pisa, Pistoia, Potenza, Rimini, Savigliano, Savona, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vittorio e Zara.

Scuole minerarie:

Regia scuola mineraria di Caltanissetta, Scuole minerarie di Iglesias, Agordo e di Massa Marittima.

Scuole agrarie medie:

Scuole pratiche di agricoltura di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Messina, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, S. Ilario Ligure e Scerni;

Istituto agrario « Vegni » di Cortona;

Regie scuole agrarie medie di Alanno, Ascoli Piceno, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Imola, Macerata, Marsala, Padova, Pesaro, Roma, Sassari, Todi e Voghera.

Regie scuole agrarie medie specializzate in:

a) viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

b) olivicoltura ed oleificio di Lecce e di Pescia;

c) economia montana di Brescia;

d) pomologia, orticoltura e giardinaggio di Firenze;

e) zootecnia e caseificio di Reggio Emilia.

Roma, addì 30 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per esami e per titoli a 15 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3, economia nazionale, foglio n. 399) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 15 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, tra i laureati in ingegneria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale) i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° Atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 35° e del 39° anno di età.

Per gli impiegati provenienti da ruoli dell'Amministrazione dello Stato non sono prescritti limiti di età;

3° Certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diriti politici;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

5° Certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° Certificato rilasciato da un medico di ospedale militare, o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è atto a disimpegnare le mansioni proprie degli ispettori del lavoro. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dal direttore del rispettivo ospedale militare.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico, o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° Certificato dell'esito definitivo di leva per gli aspiranti di classi già chiamate alle armi. Per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore o che hanno tenuto buona condotta;

8° Diploma originale di laurea, o copia autentica dello stesso, in ingegneria conseguito in una università od istituto superiore equiparato del Regno;

9° Certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti negli istituti predetti ed i voti riportati negli esami speciali e di laurea;

10° Certificato dei servizi eventualmente prestati sia presso amministrazioni pubbliche o private, sia in stabilimenti, cantieri, ecc.;

11° Pubblicazioni ed ogni altro documento che il candidato ritenga di presentare. Sono escluse le opere manoscritte od in bozze di stampa;

12° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 50 per tassa di concorso;

13° Elenco in carta libera, e firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni presentati al concorso, e breve cenno della pratica professionale compiuta dal candidato, dei progetti redatti, delle memorie scritte, delle lingue estere conosciute, dei titoli di studio posseduti, e di ogni altra notizia che valga a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che, a sensi dell'art. 7 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dovranno inviare oltre i suddetti documenti, ed entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice, prima delle prove di esame, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in tre prove, due scritte ed una orale. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, chimica tecnica, meccanica applicata, scienza delle costruzioni, tecnologia industriale, legislazione sociale; e la prova orale, oltre che sulle anzidette materie, anche sulle seguenti: nozioni di economia politica e di statistica metodologica, nozioni di ragioneria, nozioni di ordinamento amministrativo del Regno.

I candidati potranno chiedere di dare un saggio facoltativo su una o più lingue straniere, limitatamente alle lingue francese, inglese e tedesca

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno un'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle materie di esame.

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali più i punti assegnati per i titoli.

Per questi non potrà assegnarsi un numero di punti superiore ai dieci su trenta. Si computeranno anche le frazioni di punto.

Le prove facoltative saranno valutate come titoli.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nel caso di rinuncia dei concorrenti dichiarati vincitori, potranno essere nominati altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Restano salvi, per quanto si riferisce all'ordine di collocamento negli elenchi del personale di cui all'art. 2 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1925, i diritti di precedenza spettanti agli ispettori aggiunti del ruolo dell'Ispettorato dell'indusria e del lavoro che, a termini dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, optino per il regime del contratto a tempo determinato.

Art. 8.

La nomina dei vincitori al grado di ispettore aggiunto verrà fatta a titolo di prova per il periodo di un anno, prorogabile per un altro anno, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova o al termine di esso il personale può essere licenziato, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, senza preavviso o senza indennità.

All'ispettore aggiunto in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 1000.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il servizio di prova, saranno nominati ispettori aggiunti con contratto di impiego della durata di 5 anni. Scaduto il primo quinquennio il contratto è rinnovabile per periodi di 5 anni.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio, sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925

Art. 9.

I vincitori del concorso che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale;

b) di due ispettori capi circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

c) di un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) di un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

e) di due professori ordinari di politecnico o di scuola superiore per gli ingegneri, insegnanti discipline comprese nel programma di esami indicato dall'art. 5 comma 1°.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori delle lingue estere per le quali venga fatta dai candidati richiesta di esami. I professori suddetti parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per esami e per titoli a 3 posti di ispettore di 1ª classe (grado 8°) con contratto d'impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3, economia nazionale, foglio n. 399) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a n. 3 posti di ispettore di 1ª classe (grado 8°) con contratto di impiego a tempo determinato nella carriera dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro. Due di tali posti sono riservati ai laureati in ingegneria ed uno ai laureati in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale) i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° Atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto ha compiuto 21 anni e non oltrepassato il 35° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è elevato al compimento del 40° anno.

Per gli impiegati provenienti da ruoli dell'Amministrazione dello Stato non si applicano limiti di età;

3° Certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

5° Certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° Certificato rilasciato da un medico di ospedale militare, o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, ed è atto a disimpegnare le mansioni proprie degli ispettori del lavoro.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto quella del medico militare dal direttore del rispettivo ospedale militare.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico, o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° Certificato dell'esito definitivo di leva. Per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;

8° Diploma originale di laurea, o copia autentica dello stesso, in ingegneria civile, industriale, navale, meccanica od elettrotecnica o in medicina e chirurgia, conseguito in una università od istituto superiore equiparato del Regno;

9° Certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti negli istituti predetti ed i voti riportati negli esami speciali e di laurea;

10° Certificato dei servizi eventualmente prestati sia presso Amministrazioni pubbliche o private, sia in stabilimenti, cantieri, cliniche, ospedali, ecc.;

11° Pubblicazioni ed ogni altro documento che il candidato ritenga di presentare Sono escluse le opere manoscritte od in bozze di stampa;

12° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 50 per tassa di concorso;

13° Elenco in carta libera, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni presentate al concorso, e breve cenno della pratica professionale compiuta dal candidato, dei progetti redatti, delle memorie scritte, delle lingue estere conosciute, dei titoli di studio posseduti, e di ogni altra notizia che valga a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1925 intendono valersi dei diritti preferenziali di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, debbono inviare oltre i suddetti documenti, ed entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice, prima delle prove di esame, il libretto ferroviario, se sono in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in tre prove, due scritte ed una orale.

Le prove scritte per gli aspiranti ai posti riservati ai laureati in ingegneria, verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, chimica tecnica, meccanica applicata, scienza delle costruzioni, tecnologia industriale, legislazione sociale, e la prova orale, oltre che sulle anzidette materie, anche sulle seguenti: nozioni di economia politica e di statistica metodologica, nozioni di ragioneria, nozioni di ordinamento amministrativo.

Per gli aspiranti al posto riservato ai laureati in medicina e chirurgia le prove scritte ed orali verteranno sulle seguenti materie: igiene generale, igiene industriale, patologia del lavoro, legislazione sociale, e per la sola prova orale anche su elementi di tecnologia industriale.

I candidati potranno chiedere di dare un saggio facoltativo su una o più lingue straniere, limitatamente alle lingue francese, inglese o tedesca.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte saranno assegnate otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno un'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di sei decimi in ciascuna delle materie di esame ed una media di almeno sette decimi.

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali più i punti assegnati per i titoli.

Per questi non potrà assegnarsi un numero di punti superiore ai dieci su trenta. Si computeranno anche le frazioni di punto.

Le prove facoltative saranno valutate come titoli.

Art. 7.

I vincitori del concorso tanto per i posti riservati ai laureati in ingegneria, quanto per il posto riservato a laureati in medicina e chirurgia saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti o decorati al valore di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nel caso di rinuncia dei concorrenti dichiarati vincitori, potranno essere nominati, secondo l'ordine di graduatoria, altri concorrenti muniti dei requisiti previsti dal presente decreto per la specialità del posto rimasto scoperto.

Art. 8.

La nomina dei vincitori al grado di ispettore di prima classe verrà fatta a titolo di prova per il periodo di un anno, prorogabile per un altro anno, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova o al termine di esso il personale può essere licenziato, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, senza preavviso e senza indennità.

All'ispettore di prima classe in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 1300.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il servizio di prova, saranno nominati ispettori di prima classe con contratto di impiego della durata di 5 anni, computato il periodo di prova, quando questo non abbia avuto proroghe. Scaduto il primo quinquennio il contratto è rinnovabile per periodi di 5 anni.

Restano salvi, per ciò che si riferisce alla iscrizione negli elenchi di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, i diritti di precedenza degli ispettori di prima classe del ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, che a termini dell'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, optino per il regime del contratto a tempo determinato.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925.

Art. 9.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministero dell'economia nazionale e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale;

b) di due ispettori capi circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

c) di un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) di un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

e) di due professori ordinari di politecnico o di scuola superiore per gli ingegneri, insegnanti discipline comprese nel programma di esami indicato dall'art. 5, comma primo.

Per il posto riservato ai laureati in medicina e chirurgia, ai professori di cui alla lettera *e*) sono sostituiti due professori insegnanti in facoltà di medicina di università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori delle lingue estere per le quali venga fatta dai candidati richiesta di esami. I professori suddetti parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Alla seduta per la formazione della graduatoria finale, come a quelle preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione dei titoli, dovranno intervenire con voto deliberativo tanto i professori di scuole di ingegneria quanto quelli di facoltà di medicina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per esami e per titoli a 4 posti di ispettore principale (grado 7°) con contratto d'impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1925, reg. n 3, economia nazionale, foglio n. 399) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione di opera a tempo determinato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di ispettore principale (grado 7°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro. Di tali posti due sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, e due sono riservati ai laureati in giurisprudenza impiegati dello Stato che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nel gruppo *A* per almeno dieci anni, ed ai laureati degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali nonchè ai diplomati della Sezione magistrale di ragioneria di Venezia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale) i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° Atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 21 anni e non oltrepassato il 35° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è elevato al compimento del quarantesimo anno.

Per gli impiegati provenienti da ruoli dell'Amministrazione dello Stato non sono prescritti limiti di età;

3° Certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

5° Certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° Certificato rilasciato da un medico di ospedale militare, o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, ed è atto a disimpegnare le mansioni proprie degli ispettori dell'industria e del lavoro La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dal direttore del rispettivo ospedale militare.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il candidato alla visita di un medico, o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° Certificato dell'esito definitivo di leva. Per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta:

8° Diploma originale di laurea, o copia autentica dello stesso, in medicina e chirurgia o in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o diploma della Sezione magistrale di ragioneria di Venezia (a seconda dei posti ai quali il candidato aspira);

9° Certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti negli istituti predetti ed i voti riportati negli esami speciali e di laurea;

10° Copia dello stato di servizio civile (per gli impiegati dello Stato) rilasciato dalla competente Amministrazione;

11° Certificato dei servizi eventualmente prestati sia presso Amministrazioni pubbliche o private, sia in ospedali, cliniche, ecc.;

12° Pubblicazioni ed ogni altro documento che il candidato ritenga di presentare. Sono escluse le opere manoscritte od in bozze di stampa;

13° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 50 per tassa di concorso;

14° Elenco in carta libera, e firmato dal candidato di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni presentate al concorso, e breve cenno della pratica professionale compiuta dal candidato, dei progetti redatti, delle memorie scritte, delle lingue estere conosciute, dei titoli di studio posseduti, ed ogni altra notizia che valga a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che, a sensi dell'art. 7 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendono valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dovranno inviare oltre i suddetti documenti, ed entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare libretto di pensione) che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice, prima delle prove di esame, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in tre prove, due scritte ed una orale. Le prove scritte ed orali per gli aspiranti ai posti riservati ai laureati in medicina e chirurgia verteranno sulle seguenti materie: igiene generale, igiene industriale, patologia del lavoro, legislazione sociale. La prova orale oltre che sulle anzidette materie verterà anche su elementi di tecnologia industriale.

Le prove scritte per gli aspiranti ai posti riserbati ai laureati in giurisprudenza o muniti degli altri titoli di cui all'art. 1 verteranno sulle seguenti materie: diritto amministrativo, economia politica, diritto civile (Codice civile, libri II e III, esclusi titolo II, III e V del libro III), diritto commerciale, legislazione sociale. Le prove orali, oltre che sulle anzidette materie, verterranno anche sulla statistica metodologica, su nozioni di diritto e procedura penale e procedura civile e sulla ragioneria.

I candidati potranno chiedere di dare un saggio facoltativo su una o più lingue straniere, limitatamente alle lingue francesi, inglese e tedesca.

Art. 6

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte saranno assegnate otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno un'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media non inferiore a sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle materie di esame.

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali più i punti assegnati per i titoli.

Per questi non potrà assegnarsi un numero di punti superiore ai dieci su trenta. Si computeranno anche le frazioni di punto.

Le prove facoltative saranno valutate come titoli.

Art. 7.

I vincitori del concorso tanto per i posti riservati ai laureati in medicina e chirurgia, quanto per quelli riservati ai laureati in giurisprudenza, saranno collocati in unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti o decorati al valore di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nel caso di rinuncia dei concorrenti dichiarati vincitori, potranno essere nominati secondo l'ordine di graduatoria altri concorrenti muniti dei requisiti previsti dal presente decreto per la specialità del posto rimasto scoperto.

Art. 8.

La nomina dei vincitori al grado di ispettore principale verrà fatta a titolo di prova per il periodo di un anno, prorogabile per un altro anno, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova o al termine di esso il personale può essere licenziato a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, senza preavviso e senza indennità.

All'ispettore principale in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 1600.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il servizio di prova, saranno nominati ispettori principali con contratto di impiego della durata di cinque anni. Scaduto il primo quinquennio il contratto è rinnovabile per periodi di cinque anni.

Restano salvi, per ciò che si riferisce alla iscrizione negli elenchi di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, i diritti di precedenza degli ispettori principali del ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, che a termini dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n 3245, optino per il regime del contratto a tempo determinato.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925.

Art. 9.

I vincitori del concorso che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale;

b) di due ispettori capi circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

c) di un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) di un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

e) di due professori della facoltà di medicina di università del Regno, insegnanti discipline comprese nel programma di esami indicato dall'art. 5, comma primo. Per i posti riservati ai laureati in giurisprudenza o a coloro che siano muniti degli altri titoli di cui all'art. 1, ai professori di cui alla lettera *e*) sono sostituiti due professori ordinari di facoltà di giurisprudenza di università del Regno o di istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori delle lingue estere per le quali venga fatta dai candidati richiesta di esami. I professori suddetti parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Alle sedute della Commissione per la formazione della graduatoria finale come a quelle preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione dei titoli dovranno intervenire con voto deliberativo tanto i professori appartenenti a facoltà di medicina, quanto gli altri indicati nel presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per titoli a 3 posti di ispettore capo circolo (grado 6°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245 sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, reg. n. 3 economia nazionale, foglio n. 390) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a numero tre posti di ispettore capo circolo (grado 6° con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, tra gli impiegati statali di ruolo del gruppo *A* laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, i quali abbiano prestato alla data di pubblicazione del presente decreto almeno 10 anni di effettivo servizio di ruolo nel gruppo suddetto, salva restando l'eventuale riduzione del numero di tali posti in conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione per il regime del contratto a termine da parte degli ispettori capi circolo di ruolo, a termini dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale) i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° Copia dello stato di servizio di impiegato rilasciata dalla competente Amministrazione;

3° Certificato rilasciato da un medico di ospedale militare, o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è atto a disimpegnare le mansioni proprie degli ispettori capi circolo dell'industria e del lavoro. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dal direttore del rispettivo ospedale militare.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il candidato alla visita di un medico, o di un Collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

4° Certificato dell'esito definitivo di leva. Per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;

5° Diploma originale di laurea, o copia autentica dello stesso, in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, conseguita in una università od istituto superiore equiparato del Regno;

6° Certificato comprovante i corsi di studio superiori compiuti negli istituti predetti ed i voti riportati negli esami speciali e di laurea;

7° Certificati dei servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni private;

8° Pubblicazioni ed ogni altro documento che il candidato ritenga di presentare. Sono escluse le opere manoscritte od in bozze di stampa;

9° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 50 per tassa di concorso;

10° Elenco in carta libera, e firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni presentati al concorso, e breve cenno

della pratica professionale compiuta dal candidato, delle memorie scritte, delle lingue estere conosciute, dei titoli di studio posseduti, e di ogni altra notizia che valga a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che, a' sensi dell'art. 7 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dovranno inviare, oltre i suddetti documenti, ed entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso della qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'economia nazionale, e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale;

b) di due ispettori capi circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

c) di un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) di un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

e) di due professori ordinari di università (facoltà di giurisprudenza), o di istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Un funzionario del Ministero fungerà da segretario della Commissione.

La Commissione procederà alla delibazione dei titoli, ed i concorrenti che in base a tale delibazione siano ritenuti idonei dovranno sostenere una discussione diretta a determinare la loro cultura sulle discipline giuridiche ed economiche. Dopo di che la Commissione procederà alla votazione definitiva sui risultati della prova e sui titoli.

Ogni commissario dispone complessivamente di trenta punti. Non può essere ammesso in graduatoria il candidato che abbia ottenuto meno di 147 punti.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine di merito risultante dalla votazione della Commissione giudicatrice.

A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti o decorati al valore di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

La nomina dei vincitori al grado di ispettore capo circolo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di un anno, prorogabile per un altro anno, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova o al termine di esso il personale può essere licenziato, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, senza preavviso e senza indennità.

All'ispettore capo circolo in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 2000.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il servizio di prova, saranno nominati ispettori capi circolo con contratto di impiego della durata di cinque anni.

Scaduto il primo quinquennio il contratto è rinnovabile per periodi di cinque anni.

Restano salvi, per ciò che si riferisce alla iscrizione negli elenchi di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, i diritti di precedenza degli ispettori capi circolo del ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, che a termini dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, optino per il regime del contratto a tempo determinato.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925.

Art. 7.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero saranno considerati dimissionari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per esami a 18 posti di alunno con contratto di impiego a tempo determinato (grado 13°) nella categoria d'ordine dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3, economia nazionale, foglio n. 399) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 18 posti di alunno con contratto di impiego a tempo determinato (grado 13°) nella categoria d'ordine dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale) i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni ed in quale delle sedi indicate dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto il candidato intenda sostenere le prove scritte di esame;

2° Atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 35° e del 39° anno.

Per gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato non sono prescritti limiti di età;

3° Certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

5° Certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° Certificato rilasciato da un medico di ospedale militare, o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato

di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento del servizio. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dal direttore del rispettivo ospedale.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico, o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare.

7° Certificato dell'esito definitivo di leva, per coloro che appartengano a classi già chiamate alle armi. Per gli aspiranti che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore, e che hanno tenuto buona condotta;

8° Diploma originale di licenza (o copia autentica del medesimo) di scuola media inferiore, o diploma corrispondente ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma originale di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado;

9° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 25 per tassa di concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che, a' sensi dell'art. 7 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, debbono inviare, oltre i suddetti documenti, ed entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo nelle seguenti sedi: Torino, Milano, Trieste, Bologna, Roma, Napoli e Catania, nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata. Le prove orali avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice ed al Comitato di vigilanza, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in cinque prove, quattro scritte ed una orale. Le prove scritte consisteranno:

a) in una composizione italiana;
b) nella risoluzione di un problema di aritmetica elemetare;
c) in un saggio di calligrafia;
d) in un saggio di dattilografia.

Il saggio di composizione italiana serve pure come saggio di calligrafia.

Sono argomento dell'esame orale le seguenti materie: aritmetica elementare, elementi di geografia dell'Italia, nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno.

I candidati potranno chiedere di essere sottoposti a prove facoltative di disegno, di stenografia, di computisteria e di lingua francese.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate 4 ore, decorrenti dalla comunicazione del tema. Il saggio di dattilografia non potrà avere durata superiore a mezz'ora.

L'esame orale avrà la durata di almeno mezz'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di non meno di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna materia di esame.

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali, più le votazioni assegnate per le prove facoltative, le quali votazioni non potranno superare complessivamente i quattro punti.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore.

Nel caso di rinuncia dei concorrenti dichiarati vincitori, potranno essere nominati altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Restano salvi, per ciò che si riferisce alla iscrizione negli elenchi di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, i diritti di precedenza degli attuali ufficiali d'ordine del ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro che, a termini dell'art 6 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, optino per il regime del contratto a tempo determinato e del personale che sia assunto in servizio a' sensi dell'art. 80 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, in dipendenza della prima attuazione di tale decreto.

Art. 8.

La nomina dei vincitori al grado di alunno della carriera d'ordine è fatta a titolo di prova per il periodo di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova o al termine di esso il personale può essere licenziato senza preavviso ed indennità, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione.

All'impiegato in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 540.

I vincitori che abbiano superato il servizio di prova, saranno nominati alunni d'ordine con contratto di impiego della durata di un anno rinnovabile di anno in anno per i primi cinque anni, in essi computati i primi sei mesi di prova. Scaduto il primo quinquennio il contratto è rinnovabile per periodi di cinque anni.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925.

Art. 9.

I vincitori del concorso che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro;
b) di due ispettori dell'industria e del lavoro;
c) di due professori delle scuole indicate al n. 8 dell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per esami a 6 posti di commesso con contratto di locazione d'opera a tempo determinato nel personale subalterno dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3, economia nazionale, foglio n. 399) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;

Decreta:

Art. 1

E' aperto un concorso per esami a 6 posti di commesso con contratto di locazione d'opera a tempo determinato nel personale subalterno dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionare (Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale) i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni, ed in quali delle sedi indicate dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto il candidato intenda sostenere le prove scritte di esame;

2° Atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 21 anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è elevato rispettivamente al compimento del 35° e del 39° anno

Per gli impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato non sono prescritti limiti di età;

3° Certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

5° Certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° Certificato rilasciato da un medico di ospedale militare, o da un medico provinciale, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dal direttore del rispettivo ospedale.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico, o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° Certificato dell'esito definitivo di leva. Per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;

8° Licenza di scuola elementare superiore del Regno e certificato di dattilografia;

9° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 25 per tassa di concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che ai sensi dell'art 7 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'articolo 21 R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, debbono inviare oltre i suddetti documenti, ed entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità a prestare servizio presso l'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo nelle seguenti sedi: Torino, Milano, Trieste, Bologna, Roma, Napoli e Catania, nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata. Le prove orali avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice od al Comitato di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova pratica di dattilografia, in un saggio di calligrafia e in una prova orale sulle quattro operazioni aritmetiche.

Art. 6.

La nomina dei vincitori al posto di commesso è fatta a titolo di prova per il periodo di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio insindacabile del Ministero inteso il Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova o al termine di esso il personale può essere licenziato, a giudizio insindacabile del Ministero, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, senza preavviso e senza indennità.

All'impiegato in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 400.

I vincitori che abbiano superato il servizio di prova, saranno nominati commessi con contratto di locazione d'opera della durata di un anno, rinnovabile di anno in anno per i primi 5 anni, in essi computati i primi sei mesi di prova. Scaduto il primo quinquennio il contratto è rinnovabile per periodi di tre anni.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del suddetto personale sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925.

Art. 7.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero saranno considerati dimissionari.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro;

b) di due ispettori dell'industria e del lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1925

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.